

COMUNE DI LAINATE
PROVINCIA DI MILANO

PARTE I

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art .	DESCRIZIONE
	CAPO I		
	Servizi di taxi e di noleggio con conducente	23	Turni ed orari di servizio.
1	Oggetto del Regolamento.	24	Trasporti bagagli e animali.
2	Definizione di servizio.	25	Forza Pubblica.
3	Condizioni di esercizio e n° autorizzazioni.		CAPO III
4	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.		Illeciti e sanzioni
5	Ambiti operativi territoriali.	26	Vigilanza.
	CAPO II	27	Diffida.
	Acquisizione della licenza di autorizzazione e condizioni di esercizio	28	Sanzioni.
		29	Sospensione della licenza.
		30	Revoca della licenza.
6	Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.	31	Procedimento sanzionatorio.
7	Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.	32	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.
8	Contenuti del bando.	33	Irrogazione delle sanzioni.
9	Commissione comunale consultiva per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, dell'appli- cazione del regolamento e dell'assegnazione delle autorizzazioni.	34	CAPO IV
10	Attività delle commissioni di concorso.	35	Disposizioni finali
11	Presentazione delle domande.	36	Colorazione esterna dei taxi.
12	Assegnazione e rilascio della licenza o della autorizzazione.		Pubblicità del regolamento.
13	Validità della graduatoria.		<i>Approvazione del regolamento.</i> (soppresso)
14	Inizio del servizio.		
15	Validità della licenza e della autorizzazione.		
16	Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.		
17	<i>Taxi di scorta. (soppresso)</i>		
18	Comportamento del conducente in servizio.		
19	Interruzione del trasporto.		
20	Trasporto degli handicappati.		
21	Caratteristiche ed idoneità dei mezzi.		
22	tariffe		

CAPO I

SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente.

2. Il Presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n: 21.

3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme.

- a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
- g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti.
- i) dalla legge regione Lombardia del 15 aprile 1995 n. 20
- j) dalle legge regionale 29.10.98 n. 22;

4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro regolamento in quanto possano direttamente o indirettamente aver applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed effettuati con autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale così come definiti nel D.l.vo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".

3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti,

4. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della legge n. 21 del 1992.

Art. 3 - Condizioni di esercizio e numero autorizzazioni.

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il Consiglio comunale stabilisce, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il numero di autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 comma 4 della L.R. n. 20 del 15.4.1995.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

4. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile al trasportato od ai trasportati sul veicolo.

5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.

6. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo o adeguato.

7. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa.

3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

4. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico qualora sia esercitato il servizio di taxi. In tal caso le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente potranno essere autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

5. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa

al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:
maggiorenni titolari di patente e iscrizione al ruolo dei conducenti, appartenenti agli Stati della Comunità economica europea,

Art. 7 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate agli aventi diritto che abbiano presentato domanda in ottemperanza al bando di cui all'art. 8 e siano in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al servizio

2. Questi ultimi saranno ammessi, in condizioni di parità, alla graduatoria per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni che verrà determinata mediante sorteggio

3. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art. 12, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo della Provincia di Milano .

5. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio nonché:

- a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
- b) inviato per la pubblicazione, nei comuni contermini;
- c) inviato alle organizzazioni di categoria.

Art. 8 - Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei requisiti richiesti e del metodo previsto di assegnazione delle licenze
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve esser riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

- e) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
- f) dichiarazione del richiedente di non avere insolvenze fiscali e/o contributive.

Art. 9 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione di licenze, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- a) dal Segretario generale o da funzionario da questi delegato in funzione di presidente;
- b) dal Comandante del servizio di Polizia Municipale o suo delegato in funzione di vice-presidente;
- c) da un rappresentante della Giunta comunale;
- d) da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentativi a livello nazionale o locale;
- e) da un rappresentante nominato dalle associazioni degli utenti;

2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto altresì a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata e sottoscritta da almeno 2 dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge anche un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, secondo le procedure concorsuali previste nei successivi articoli, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 7;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede all'effettuazione del sorteggio, redigendo la relativa graduatoria;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

5. la Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale;

6. quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 10 - Attività delle Commissioni di concorso.

1. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei requisiti previsti ed indicati dal bando deliberato.

2. Alle operazioni della Commissione deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 11 - Presentazione delle domande.

1. Le domande per la presentazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) copie di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) deve essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- b) essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con conducente;
- e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
- f) certificato iscrizione al ruolo.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dallo stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a 6 mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968,

n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 12 - Assegnazione licenze e autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni verranno assegnate sulla base della verifica dei requisiti e per sorteggio;
2. Acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di esame, l'organo comunale competente, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 13 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria, redatta dalla Commissione di esame, ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 14 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri due mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 15 - Validità della licenza e della autorizzazione.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo dal servizio comunale competente, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato all'organo comunale competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dall'organo comunale competente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127 del 15.5.1997, alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei titolari: La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare richiesta al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva del 3%, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui si raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

Art. 17 - Taxi di scorta.

(Soppresso)

Art. 18 - Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 19 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20 - Trasporto degli handicappati.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. Le prestazioni dei servizi di taxi e noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978.

Art. 21 - Caratteristiche ed idoneità dei mezzi.

1. Le caratteristiche delle autovetture da adibire a taxi o a noleggio con conducente, sono quelle indicate dall'art. 12 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992;

2. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dispone, tramite la Polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro e non oltre il termine stabilito dall'organo competente al rilascio della licenza o autorizzazione, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, l'organo comunale competente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 32.

4. Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

5. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare può essere autorizzato dall'organo comunale competente al rilascio della stessa, alla

sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 22 -Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione della parti entro i limiti massimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Art. 23 - Turni ed orari di servizio.

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco o organo delegato, nel rispetto dei termini di legge.

Art. 24 - Trasporti bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo con tariffa stabilita dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 25 - Forza pubblica.

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica in servizio compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

1. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

Art. 26 - Vigilanza.

1. La Commissione Comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 27 - Diffida.

1. L'organo competente al rilascio della licenza o autorizzazione diffida il titolare della stessa quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività,
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'utilizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 28 - Sanzioni.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 18;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 20;

- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 20;
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 22.
3. La sanzione è applicata dall'organo del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
5. Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati con modifica del presente regolamento.

Art. 29 - Sospensione della licenza.

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dall'organo comunale competente sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

2. L'organo comunale competente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 30 - Revoca della licenza.

1. L'organo comunale competente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni,
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 11.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 31- Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Sindaco o l'Assessore delegato, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 32 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

1. L'organo comunale competente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi;

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 16;

d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 - Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Colorazione esterna dei taxi.

1. Ai sensi del decreto Ministeriale 19 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 1° dicembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca.

2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.

3. Le autovetture debbono recare una fascia policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di 6 centimetri.

4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm².

Art. 35 - Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento sarà inviata:

- a) ai titolari delle autorizzazioni e licenze;
- b) ai componenti la Commissione consultiva.

Art. 36 - Approvazione del regolamento.

(Soppresso)